

Prot. n. 8242/2011

Rif. fascicolo n.

Responsabile del procedimento: Giovanni Lovisetti

Responsabile dell'istruttoria:

Gignod, 04 aprile 2012

VIA PEC

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per la "alta valle"

Alla cortese attenzione

- dei **Sindaci**,
- dei **Segretari comunali**,
- degli **Addetti al front office**,
- dei **Responsabili degli Uffici tecnici**

e p.c. alle Comunità montane

**Grand Combin**

**Grand Paradis**

**Mont Emilius**

**Valdigne Mont Blanc**

al referente dello

**Sportello Unico**

presso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta

al **dirigente** del **Servizio Associato dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per la "bassa valle"**

presso la Comunità montana Mont Rose

al **dirigente** del **Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per il Comune di Aosta**

al **direttore tecnico** dell'ARPA

al **direttore** della Struttura complessa **Igiene degli alimenti e della nutrizione** dell'**Azienda USL**

della Regione Autonoma Valle d'Aosta

LORO SEDI

**OGGETTO:** aggiornamento del quadro normativo in materia di impatto acustico per le piccole e medie imprese. Nuova modulistica relativa alla somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore (catering e banqueting). Precisazioni in merito alle comunicazioni in tema di vendita a mezzo di apparecchi automatici. Nuova modulistica finalizzata al rilascio del certificato di agibilità di immobili "esistenti". Nuovo aggiornamento del procedimento e della modulistica relativa ai dehors.

-----  
**DIRETTIVA N. 25.**

La presente, a seguito dell'usuale concertazione con le strutture del Consiglio Permanente degli Enti Locali, viene inviata per fornire indicazioni operative, precisazioni e notizie in merito:

- A. all'aggiornamento del quadro normativo in materia di impatto acustico per le piccole e medie imprese ed al conseguente aggiornamento della modulistica;
- B. alla nuova modulistica relativa alla somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore;
- C. alle comunicazioni in tema di vendita a mezzo di apparecchi automatici;
- D. alla nuova modulistica finalizzata al rilascio del certificato di agibilità di immobili "esistenti";
- E. all'aggiornamento della modulistica relativa ai dehors.

#### **A. Aggiornamento del quadro normativo in materia di impatto acustico per le piccole e medie imprese.**

Il 18 febbraio 2012, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, sono entrate in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

Le novità introdotte dal d.P.R. 227/2011 interessano le piccole e medie imprese (così come definite all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005 *"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"*<sup>1</sup>) che usufruiscono di snellimenti burocratici nei procedimenti relativi alle acque reflue e all'impatto acustico.

<sup>1</sup> **Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"**

##### **Articolo 2**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Per quanto concerne l'impatto acustico, il d.P.R. n. 227/2011 prevede che la presentazione della relativa documentazione venga esclusa per le imprese con le attività poco rumorose individuate nell'allegato B allo stesso decreto.<sup>2</sup>

Tra queste, troviamo le seguenti attività, attualmente di competenza dello Sportello: alberghiera (ALB), di somministrazione alimenti e bevande (SAB), di acconciatore ed estetista (ACE), di vendita al dettaglio (CEV, CQP, MSV) e di panificazione (PAN).

Per restare nell'ambito delle attività gestite dallo Sportello, qualora, nella somministrazione di alimenti e bevande, vengano utilizzati impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico oppure di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente ove non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento oppure, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del

<sup>2</sup> **Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"**  
**Allegato B - (previsto dall'articolo 4) "Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1"**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.<sup>3</sup>

Parimenti, le attività non comprese nell'elenco di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, sempre se svolte da piccole e medie imprese, le cui emissioni di rumore non siano superiori a quelle fissate dalla classificazione acustica comunale o in assenza di questa, non siano superiori ai limiti previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, possono - anch'esse - avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Le attività, non comprese nell'allegato B e di cui all'art. 4, comma 1,<sup>4</sup> del d.P.R. 227/2011 che, invece, presentino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale o, se questo non è stato adottato, dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, sono tenute a presentare la specifica documentazione predisposta dal tecnico competente in acustica.

Sono tenute altresì alla presentazione di documentazione in materia di impatto acustico, predisposta dal tecnico competente, anche le attività comprese nell'allegato B al d.P.R. 227/2011 se svolte da grandi imprese, fatta salva la possibilità di avvalersi della dichiarazione sostitutiva della documentazione di previsione di impatto acustico presentata dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività medesima qualora le stesse non utilizzino macchinari o impianti rumorosi e non prevedano la presenza di sorgenti sonore significative tali da perturbare o da modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, ovvero che non inducano aumenti significativi dei flussi di traffico, così come previsto al punto 2.2 *“Contenuti della relazione di previsione di impatto acustico”* della deliberazione della Giunta regionale n. 3355 del 10 novembre 2006 *“Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 commi 3, e 9, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante “Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico”*.

Quanto esposto vale anche per i procedimenti di natura edilizia che interessano le attività in precedenza descritte.

Il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, interesserà unicamente la documentazione a firma del tecnico competente in materia di acustica.

Si è provveduto, di conseguenza, ad aggiornare la modulistica conformemente al novellato legislativo; nella stessa, tra l'altro, le imprese attestano l'appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Ai fini pratici, per le grandi imprese e per le tipologie di attività per le quali, per lo svolgimento, non è prevista una specifica autorizzazione amministrativa è, comunque, disponibile il modello generale ACU anch'esso debitamente aggiornato.

Al fine di agevolare l'attività degli imprenditori, si evidenzia alle Amministrazioni comunali l'opportunità di rendere agevolmente disponibile il proprio Piano di classificazione acustica – se adottato – sul Sito istituzionale comunale e sul Sistema regionale di Conoscenze Territoriali (SCT).

## **B. Nuova modulistica relativa alla somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore (catering e banqueting<sup>5</sup>).**

Nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 *“Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13”* e dal regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 *“Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1”*, sono stati definiti due nuovi procedimenti da avviare a mezzo dei moduli, all'uopo predisposti, SAB-11 *“Apertura esercizio somministrazione alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore”* e SAN-04 *“Segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - Attività temporanea di produzione e somministrazione alimenti presso il domicilio del consumatore”*.

<sup>3</sup> In linea generale il Decreto prevede quanto appena esplicitato per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

<sup>4</sup> Vedi la nota precedente.

<sup>5</sup> Il banqueting si riferisce all'attività complessiva di somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore di cibi ed è legato all'attività di catering che, in senso stretto, si occupa delle operazioni di approvvigionamento degli alimenti. Il termine catering spesso è usato per comprendere anche l'attività di banqueting o come suo sinonimo.

Il modello SAB-11 è finalizzato a segnalare l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore: si tratta di una SCIA in quanto l'esercizio di tale attività non è soggetto alle restrizioni derivanti dalla programmazione (articolo 8 della l.r. n. 1/2006).

La preparazione, la produzione e la lavorazione degli alimenti sono svolte presso un laboratorio che può essere utilizzato sia esclusivamente a tale scopo, sia unitamente ad altre attività (ad esempio la cucina di un esercizio di somministrazione al pubblico).

Il SAN-04 è indirizzato alla segnalazione, contemplata dal regolamento CE 852/2004 in materia sanitaria, dell'attività temporanea di preparazione degli alimenti oltre che della somministrazione degli stessi presso il domicilio del consumatore.<sup>6</sup>

### C. Precisazioni in merito alle comunicazioni in tema di vendita a mezzo di apparecchi automatici.

A seguito di ulteriori chiarimenti intercorsi con la competente struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda regionale USL, si precisa quanto segue:

- l'apertura, la cessazione e le variazioni di un'impresa che svolge l'attività di vendita a mezzo di apparecchi automatici comporta la compilazione del modello CFS-05, "*Commercio per mezzo di apparecchi automatici*" comprensiva dell'eventuale segnalazione sanitaria con il conseguente pagamento dei relativi diritti di istruttoria;
- l'attivazione o disattivazione, invece, di distributori automatici, anche nel settore alimentare, si configura come una semplice comunicazione, da effettuarsi in termini riassuntivi - a consuntivo - tramite il modello CFS-06, "*Attivazione/cessazione distributori automatici*", su base comunale, con cadenza al massimo mensile per i grandi distributori; in questo caso tali comunicazioni non comportano il pagamento di diritti istruttori pur essendo inviate, a cura del back office, tramite flusso, e, quindi, esaminate dal competente servizio di prevenzione igiene ed alimenti.

### D. Nuova modulistica finalizzata al rilascio del certificato di agibilità di immobili "esistenti".

È stato predisposto il nuovo modello EDI-05 "*Agibilità di edifici esistenti*" finalizzato a ottenere il relativo certificato per edifici esistenti alla data della presentazione della richiesta e che alla stessa data ne risultino sprovvisti.

Il modello riprende e aggiorna l'analoga procedura messa a punto, dopo un'articolata fase di studio, per la sezione del sito istituzionale relativa al "sistema di composizione online delle richieste di procedimento".

In quest'ultima fase il gruppo di lavoro ha condiviso le risultanze delle analisi condotte con il corrispondente gruppo di lavoro costituitosi presso il CELVA per la predisposizione della modulistica "Fines" al fine di allineare la procedura prevista per l'edilizia produttiva di competenza dello Sportello con quella proposta per gli altri fabbricati nei modelli tipo.

È opportuno ancora segnalare come tale lavoro abbia anche tenuto conto di analoga esperienza condotta nella Provincia Autonoma di Trento, che ha portato alla predisposizione di una modulistica unificata a livello provinciale sulla materia, anch'essa ancorata ad alcuni principi di fondo che di seguito si illustrano.

Si rammenta, in linea generale, che il certificato di agibilità viene rilasciato a seguito di due tipi di controlli:

- a) il controllo di conformità al progetto;
- b) il controllo di sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Si presenta, in termini ricorrenti, il problema della possibilità di rilascio del certificato di agibilità per i fabbricati di vecchia costruzione ed altresì per i fabbricati anche di recente costruzione per i quali non fu ottenuto a suo tempo il permesso di abitabilità o il certificato di abitabilità/agibilità, ove sia mutata la normativa in materia.

<sup>6</sup> Ovvero presso la dimora dello stesso o presso un locale nel quale il consumatore si trovi per studio o lavoro o per lo svolgimento di convegni congressi o cerimonie.

Si deve rilevare in particolare che il certificato di agibilità è di norma fondato su un atto di approvazione del progetto e di controllo successivo della costruzione, il cui compito principale è quello di verificare il rispetto delle modalità del progetto approvato.

Sicché l'esame tecnico-edilizio della costruzione non deve farsi, per il rilascio del certificato, nei riguardi delle norme igienico-edilizie vigenti al momento dell'esame del fabbricato, ma in riferimento alle prescrizioni del progetto.

Non è quindi una verifica di conformità delle costruzioni alle norme oggi vigenti, ma di accertamento in fatto di conformità al progetto a suo tempo autorizzato, anche se quella costruzione non potrebbe successivamente, per mutamento delle norme igienico-edilizie, essere realizzata.

Ne deriva che il certificato di agibilità, una volta che non sussistano condizioni transitorie o speciali di anti igienicità o previste dalle normative in materia edilizia, di sicurezza e di risparmio energetico, non può essere negato nemmeno se sussiste contrarietà del fabbricato con le norme vigenti al momento dell'esame, essendo sufficiente che la costruzione sia conforme al progetto approvato a suo tempo.

L'elemento essenziale della procedura da segnalare è costituito quindi dal fatto che le analisi, le attestazioni e le certificazioni, che il modello prevede vengano prodotte - concernenti la conformità del fabbricato o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie e in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, di sicurezza statica, di contenimento del consumo di energia, di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e di requisiti acustici passivi degli edifici - dovranno essere effettuate con riferimento alla disciplina vigente al momento della realizzazione del fabbricato e/o dell'esecuzione di interventi sullo stesso rilevanti ai fini dell'agibilità.

Al contempo dovrà essere accertata l'esistenza delle condizioni di salubrità e dimostrata la regolarità del fabbricato interessato alle previsioni normative in materia di accatastamento, la sussistenza di idonei sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue e la presenza di idonea documentazione in materia di impatto acustico in relazione alle attività che si svolgono nel fabbricato stesso.

Di conseguenza la documentazione da prodursi a corredo della richiesta risulterà diversificata in funzione del regime normativo vigente alla/e data/e considerata/e e delle attività che nell'edificio si svolgono.

#### **E. Nuovo aggiornamento del procedimento e della modulistica in materia di dehors.**

La gestione dei procedimenti autorizzatori in materia di dehors in rapporto alla diversificata regolamentazione comunale attualmente vigente continua a presentare aspetti di criticità a cui la nuova modulistica predisposta - anche sulla scorta delle osservazioni e delle problematiche evidenziate dai front e dai back office - che affina la precedente (illustrata nella direttiva 23 del 20 settembre 2011) tenta di dare risposta.

In particolare, sono stati rivisti i modelli MPU DEH-01 "*Dehors su area pubblica*", MPU DEH-02A "*Dehors su area privata - Installazione dehors*" e MPU DEH-02B "*Dehors su area privata - Rinnovo installazione dehors*".

Sostanzialmente si è proceduto ad uno snellimento degli adempimenti previsti in modulistica, a cui si rimanda per un approfondimento di dettaglio, in particolare considerando:

- la sola previsione dell'autorizzazione all'installazione di dehors su area pubblica, trattandosi di installazione temporanea per i cui i regolamenti vigenti escludono in generale la possibilità di rinnovo nelle sue varie articolazioni;
- l'utilizzo del modello MPU DEH-02A "*Dehors su area privata - Installazione dehors*" solo per i dehors di nuova installazione o con modifiche della struttura;
- la previsione, viceversa, di una segnalazione certificata di inizio attività per il rinnovo su area privata, fatte salve diverse norme regolamentari, esclusivamente in presenza e validità di tutti gli assenti endoprocedimentali occorrenti;
- la reintroduzione in parallelo, nei modelli relativi all'esercizio delle attività produttive, (in specie SAB02) delle indicazioni relative alle "aree esterne", utili ad una visione complessiva della problematica.

Ringraziando per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare, restiamo a disposizione per ogni chiarimento occorrente e, con l'occasione, inviamo i più cordiali saluti e gli auguri di una buona Pasqua.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO  
PER L'ALTA VALLE  
(*Giovanni Lovisetti*)